

Statuto

TITOLO I *Costituzione - Scopi*

Art. 1 - Costituzione

È costituita in Crema l'associazione di categoria denominata Libera Associazione Artigiani. Essa ha durata indeterminata. È autonoma, apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 2 - Competenze

La Libera Associazione Artigiani ha tutte le competenze necessarie per conseguire gli scopi associativi. Nell'ambito di queste rappresenta ogni associato.

Edizione a cura della
Libera Associazione Artigiani
Crema, viale De Gasperi 56/a

1995
tutti i diritti riservati

Stampa:
La Nuova Cartografica S.p.A.
Brescia, via Solliani 25

Art. 3 - Scopi

La Libera Associazione Artigiani:

- a) rappresenta e promuove in ogni campo, con specifica delega se necessaria, gli interessi degli iscritti favorendo l'associazionismo e rappresentandoli presso qualsiasi autorità, amministrazione ed organizzazione;
- b) crea e promuove all'occorrenza appositi Enti collaterali, società di servizi, strutture consortili e similari per il funzionamento di tutte quelle iniziative (Cooperative, Consorzi, banche credito, manifestazioni varie, mostre e mercati, spettacoli etc.) ritenute utili per lo sviluppo organizzativo, tecnologico, artistico, culturale, economico, commerciale e sindacale delle attività artigiane e per l'affermazione degli interessi della categoria;
- c) presta agli associati, tanto sul piano generale che su quello specifico delle singole aziende, assistenza diretta e consulenza in ogni materia che interessi l'attività artigianale, ivi compresi i rapporti con gli uffici fiscali, previdenziali, assicurativi ed istituti di credito;
- d) provvede alla nomina e designazione di rappresentanti degli associati, in tutti i Consigli, Comitati, Enti ed organizzazioni presso i quali siano trattati interessi e problemi artigianali e di interesse generale per la società civile;
- e) esercita tutte le funzioni che si rendessero di volta in volta necessarie nell'interesse degli associati;
- f) aderisce ad affini organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali purché apolitiche ed apolitiche dopo apposita delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione.

TITOLO II **Soci**

Art. 4 - Soci

Possono far parte della Libera Associazione Artigiani:

a) come soci effettivi:

- 1) le imprese artigiane, nella persona del loro titolare o legale rappresentante pro-tempore, che esercitano l'attività nella Provincia di Cremona e zone limitrofe, nonché raggruppamenti ed altre organizzazioni di categoria;
- 2) le altre imprese anche non artigiane, nella persona del loro legale rappresentante pro-tempore, che si riconoscano negli ideali dell'Associazione;
- b) come soci onorari: coloro che si sono distinti in particolari attività in favore della categoria.
Gli artigiani giovani ed anziani hanno la facoltà di costuire nell'ambito dell'Associazione il relativo Gruppo Artigiani.

Solo i soci di cui al punto a) sono elettori ed eleggibili.

Art. 5 - Domanda di iscrizione

Ogni impresa che intenda essere associata alla Libera Associazione Artigiani dovrà sottoscrivere apposita domanda nella quale indicherà oltre alle generalità e ubicazione dell'azienda, il numero dei dipendenti e l'attività.

La Giunta esecutiva, in conformità alle norme statutarie, deciderà dell'ammissione.

Contro la negata ammissione che verrà comunicata con lettera raccomandata è ammesso entro 30 giorni il ricorso al Consiglio Direttivo. Contro questa decisione è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Collegio Arbitrale che decide in via definitiva ed inappellabile.

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all'Associazione l'impresa ha obbligo di osservare tutte le norme contenute nel presente Statuto ed ogni altra disposizione che regola il funzionamento dell'Associazione.

L'iscrizione ha la durata di un anno e si intende rinnovata di anno in anno se non pervengono le dimissioni scritte e spedite a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

L'associato in regola con il tesseramento gode di tutti i diritti concessigli dallo Statuto.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche per i raggruppamenti od altre Organizzazioni di categoria.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, morte e radiazione.

Art. 7 - Sanzioni

Le sanzioni a carico dei soci sono:

- a) ammonimento
- b) sospensione
- c) radiazione

Sia l'ammonimento che la sospensione devono essere presi dalla Giunta esecutiva e comunicati per iscritto entro 10 giorni.

Il socio sospeso perde per quel periodo, tutti i diritti a lui riservati dallo Statuto Sociale.

Il socio infine, può venire radiato per indegnità o per altri gravi motivi a giudizio della Giunta esecutiva. La comunicazione della radiazione deve avvenire per iscritto e comunicata entro 5 giorni con lettera raccomandata.

Contro i provvedimenti sia di ammonimento, sospensione che di radiazione è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Collegio Arbitrale, e, contro la decisione del Collegio Arbitrale è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio Direttivo dell'Associazione che decide in via definitiva ed inappellabile.

TITOLO III

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione Artigiani nell'ambito dei pote-

ri assegnati dal presente Statuto:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) l'Assemblea di categoria
- c) il Consiglio Direttivo
- d) la Giunta Esecutiva
- e) il Presidente dell'Associazione
- f) il Consiglio dei revisori dei conti
- g) il Collegio Arbitrale
- h) i Capi Mestiere.

Art. 9 - Assemblea dei soci

È l'insieme di tutti gli iscritti all'Associazione che risultino in regola con il pagamento della quota almeno 15 giorni prima della data della seduta del Consiglio direttivo che indice l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) esamina ed approva l'attività svolta dagli organi direttivi;
 - b) esamina ed approva i bilanci finanziari;
 - c) esamina i problemi di carattere generale interessanti l'artigianato e l'organizzazione dell'Associazione e determina direttive di massima;
 - d) elegge il Collegio dei revisori ed il Collegio dei Proibiviri;
 - e) stabilisce l'indirizzo associativo in campo nazionale ed internazionale;
 - f) nomina i soci onorari.
- L'Assemblea straordinaria dei soci:
- a) modifica lo Statuto sociale;
 - b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando tre liquidatori.

L'Assemblea dei soci viene indetta in via straordinaria ogni qualvolta lo ritiene necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di un altro socio purché in regola con il tesseramento.

La convocazione avviene mediante avviso sulla stampa locale o sul periodico a stampa dell'Associazione oppure con lettera da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima

dell'Assemblea. L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di oltre la metà dei soci effettivi e le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza dei presenti. L'Assemblea potrà essere indetta in seconda convocazione il giorno seguente e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, nomina un segretario e, nel caso di elezioni, anche tre scrutatori.

Le stesse modalità dovranno essere seguite per l'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 10 - Consiglio direttivo

È composto dai rappresentanti delle categorie organizzate. Stabilisce le categorie e determina il numero dei rappresentanti per ognuna di queste sulla base degli iscritti e dei mestieri rappresentati da ogni singola categoria. Ogni categoria nomina mediante assemblea tra i soci i propri dirigenti. Per le modalità si fa esplicito riferimento a quelle stabilite per l'Assemblea ordinaria dei soci. Risulteranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti e, in caso di parità, sarà eletto il socio più anziano di età. I dirigenti così eletti costituiscono il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno con votazioni separate e segrete il Presidente, due Vice Presidenti e quattro membri di Giunta. Concorre all'attuazione di ogni attività resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea dei soci, esamina e coordina i problemi delle categorie, decide circa la mancata ammissione all'Associazione, ammonimento, sospensione e radiazione dei soci, stabilisce la quota di tesseramento. Designa i membri dei Consigli di Amministrazione in Società ed Enti ove sia richiesta od opportuna la rappresentanza della Libera Associazione Artigiani.

Per la riunione del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe ed è valida con la presenza di oltre la metà dei consi-

glieri e le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza dei presenti.

I consiglieri che sono assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive o comunque dimostrano con le loro ripetute assenze di non potersi occupare costantemente della carica loro conferita, verranno diffidati e quindi dichiarati decaduti e sostituiti, con l'elezione mediante assemblea fra i soci della loro categoria, con altra persona.

Art. 11 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due Vicepresidenti e da quattro membri.

Ha l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed attua quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. In caso d'urgenza esercita tutti i poteri del Consiglio stesso con l'obbligo di portare alla ratifica del Consiglio Direttivo le decisioni prese con i poteri di tale organo entro 15 giorni.

Spetta inoltre alla Giunta esecutiva:

- a) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso gli Enti, Amministrazioni, Commissioni ed Organi in genere, ove di competenza dell'Associazione;
 - b) nominare il Segretario dell'Associazione e decidere sulle assunzioni del personale sentito il parere del Segretario;
 - c) ratificare, su proposta del Segretario, le domande di ammonimento, sospensione e radiazione;
 - d) predisporre i bilanci e seguire l'andamento amministrativo dell'Associazione;
 - e) conferire procure quando ne ravvisi la necessità.
- Per la riunione di Giunta non sono ammesse deleghe e la seduta è valida con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza dei presenti.

Alla riunione della Giunta esecutiva partecipano, senza diritto di voto il Segretario ed eventualmente esperti e/o collaboratori di volta in volta invitati dal Presidente.

Art. 12 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, convoca l'Assemblea dei soci con le modalità previste dallo Statuto, vigila circa l'osservanza delle norme statutarie da parte degli associati e degli organi dell'Associazione, esercita tutti i poteri derivantigli dalla Legge e dallo Statuto, rappresenta l'Associazione nei confronti di ogni Amministrazione e verso terzi in genere, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la facoltà di intervenire a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione stessa.

Il Dirigente di categoria che è stato nominato Presidente dell'Associazione non può essere sostituito quale dirigente se non dall'Assemblea della categoria a cui appartiene. In caso di assoluta urgenza ed entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, il Presidente esercita i poteri della Giunta esecutiva, ma deve convocare entro il termine più breve la medesima per la ratifica dei provvedimenti da lui adottati. Formalizza le assunzioni dei dipendenti.

Sceglie i propri diretti collaboratori all'interno e, se del caso, all'esterno dell'associazione sentito il segretario.

Art. 13 - Vice Presidente

I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti, sono costantemente da lui informati sull'attività dell'Associazione e lo sostituiscono in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento anche per tacita delega.

Art. 14 - Assemblea generale di categoria

Il dirigente di categoria ogni qualvolta lo ritenga necessario può convocare l'Assemblea generale della categoria alla quale riferirà sui problemi interessanti la categoria stessa.

Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti.

Non possono far parte del Collegio dei revisori dei conti i Consiglieri dell'Associazione, mentre sono ammessi i soci onorari.

Esso riferisce all'Assemblea sul bilancio e sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Art. 16 - Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche fra non soci.

Nomina nel suo seno un Presidente ed esprime parere a seguito del ricorso presentato dall'interessato, circa la mancanza di accettazione della domanda di iscrizione, ammonimento, sospensione e radiazione e decide sulle controversie che dovessero sorgere circa l'esatta interpretazione delle norme statutarie.

Del Collegio Arbitrale non possono far parte i Consiglieri della Associazione.

Art. 17 - Capi mestiere

Quando in una categoria sono compresi più mestieri può venire eletto il capo Mestiere. Alla sua elezione, che avviene con le regole stabilite per l'elezione del dirigente di categoria, partecipano tutti gli iscritti al mestiere.

Art. 18 - Delegato Comunale

Gli associati di un Comune e di Comuni vicini possono riunirsi in assemblea e nominare un delegato comunale che si occupa dello svolgimento dell'attività dell'Associazione in seno al Comune od ai Comuni in collaborazione e secondo le direttive degli organi dell'Associazione stessa.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario è funzionalmente alle dipendenze del Presidente per assistere gli organi dell'Associazione nell'espletamento di tutte le mansioni statutarie e ne coordina le attività. Sovrintende a tutti gli uffici e relativo personale, cura e vigila sul buon funzionamento dei servizi dell'Associazione, mantiene i rapporti con tutte le Autorità e con tutte le Organizzazioni collaterali avvalendosi, se del caso, di collaboratori interni ed esterni all'Associazione. Per i collaboratori esterni è necessaria l'autorizzazione della Giunta.

Art. 20 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali e cioè Consiglieri, membri di Giunta, Presidente e Vice Presidente, Capi Mestiere, revisori effettivi e supplenti, ed i membri del Collegio Arbitrale sia effettivi che supplenti nonché i delegati comunali, hanno la durata di anni quattro con possibilità di essere riconfermate e sono completamente gratuite, salvo il rimborso spese autorizzate dal Presidente o da un Vice Presidente dell'Associazione. In caso di morte, dimissioni, radiazione, perdita della qualifica di socio dei titolari di cariche sociali - eccetto i revisori effettivi dei conti e il collegio arbitrale che saranno sostituiti da rispettivi supplenti - si dovrà procedere alla loro sostituzione. Gli appartenenti alla categoria provvederanno alla nomina di un nuovo dirigente secondo le modalità previste dal secondo comma dell'Art. 10.

Art. 21 - Cariche onorifiche - Soci onorari

- 1) L'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo può nominare il Presidente e Vice Presidente Onorario dell'Associazione. A tali cariche rappresentative possono accedere coloro che hanno ricoperto cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea Generale dei soci può nominare fra i soci meritevoli i soci onorari. Tali soci godono di tutti i diritti

concessi ai soci dell'Associazione ma non possono ricoprire cariche sociali eccetto quelle dei revisori dei conti effettivi e supplenti e di membri del Collegio Arbitrale sia effettivi che supplenti.

TITOLO IV

Art. 22 - Patrimonio Sociale - Entrate - Bilanci

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che a qualunque titolo pervengono all'Associazione
 - b) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali risultanti dal bilancio, dopo che sia stato provveduto all'accantonamento dei fondi di quiescenza per il personale dipendente e delle riserve.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) quote di tesseramento annuale versate dai soci nella somma stabilita dal Consiglio direttivo nonché da altre forme di contributo associativo
 - b) qualunque altra contribuzione che i soci effettuano con l'intento di soddisfare le necessità organizzative e funzionali dell'Associazione
 - c) interessi, dividendi e altre rendite patrimoniali
 - d) somme versate dai soci per concorso copertura spese per servizi prestati dall'Associazione.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale sono compilati i bilanci preventivi e consuntivi i quali con la relazione della Giunta e del Collegio dei revisori dei conti, prima sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo, sono presentati per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23 - Libri sociali

Le disposizioni ed i verbali dell'Assemblea Generale dei Soci,

del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, saranno raccolte in appositi libri.

Art. 24 - Modifiche allo Statuto Sociale - Scioglimento

Le modifiche da apportare al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

In caso di scioglimento la stessa assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, assistito dal legale dell'Associazione, che provvederà al realizzo dei beni mobili e immobili nonché al pagamento di tutti i debiti.

L'eventuale rimanenza sarà devoluta in opere di solidarietà e pubblica utilità privilegiando quelle dirette alle attività artigiane.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile. Il presente Statuto dovrà adeguarsi alle eventuali Leggi in materia di riconoscimento giuridico dei Sindacati e delle Associazioni.

Il presente Statuto è stato posto nella sua edizione attuale

il giorno 26 maggio 1995

F.to

Emilio Fanti

visto per il notaio

Luigi Rossi

Luigi Rossi

